

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1985

**Presidenza del Presidente VALITUTTI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

**(Seguito e rinvio della discussione congiunta)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4, 5 e *passim*  
DEL NOCE (DC) ..... 2, 3, 4 e *passim*  
FALCUCCI, ministro per la pubblica istruzione ..... 12, 20, 23 e *passim*  
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione ..... 12, 18, 23 e *passim*  
SPITELLA (DC) ..... 6, 12  
ULIANICH (Sin. Ind.) ..... 3, 5

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica**» (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

«**Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari**» (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

«**Stato giuridico dei ricercatori universitari**» (1352)

(Seguito e rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», di iniziativa dei senatori Della Porta ed altri, «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», di iniziativa dei senatori Santalco ed altri, e «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

DEL NOCE. Vorrei riprendere un'osservazione svolta ieri dal Presidente, secondo cui in questo disegno di legge non si è posta attenzione alla diversità delle scuole universitarie, come se si potesse far riferimento ad un unico modello che si specifica nelle varie discipline.

Anche se non si parla più di facoltà e non si parla ancora di dipartimento la diversità tra le scuole universitarie è un dato sostanziale, tanto è vero che, a mio parere, bisognerebbe sostituire il concetto di università, concepita come ordinata *ad unum*, con quello di «pluriversità».

PRESIDENTE. Negli Stati Uniti viene impiegato il concetto di «multiversità».

DEL NOCE. Ritengo che il concetto espresso sia il medesimo. Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa afferma: «I ricercatori contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria e svolgono compiti di ricerca secondo modalità definite dal consiglio di dipartimento o di istituto cui appartengono». Se colleghiamo il contenuto dell'articolo 1 con quell'articolo 4, credo risulti che la libertà di scelta da parte del singolo ricercatore sia molto

sacrificata. Capisco che in un particolare tipo di università possa esserci anche il lavoro di gruppo, di ricerca determinata da un particolare consiglio, ma se prendiamo, ad esempio, la facoltà di lettere, dobbiamo riconoscere che la libertà del singolo ricercatore conta molto di più ed il lavoro di ricerca risponde in qualche modo da una esigenza interna. Vi è, secondo me, il pericolo che con i ricercatori possa iniziare la degenerazione di un genere letterario che già non è il migliore, quello cioè della titolografia accademica; ci sarebbe del resto da rabbrivire al solo pensiero di una biblioteca completa dei titoli presentati per la associazione o per il concorso a ricercatore.

ULIANICH. Vi sarebbero dei settori di ricerca da far rabbrivire ed altri no.

DEL NOCE. Questo non lo nego affatto. Si sostituirebbe al libro nato per un'esigenza, il libro fatto; ho visto parecchi lavori per il concorso ad associato e non posso neanche dire che non siano fatti con diligenza, ma si vede che l'autore poteva scegliere quel tema come un qualsiasi altro, con assoluta indifferenza. Davanti a tale pericolo bisognerebbe salvaguardare maggiormente la libertà di scelta, e mi pare che anche il senatore Scoppola sia d'accordo con me su questo punto. L'articolo 4 del disegno di legge governativo recita: «La utilizzazione dei ricercatori avviene, per lo svolgimento dei compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato e approvato dal direttore di dipartimento o di istituto, sentita la giunta di dipartimento o di consiglio di istituto...»; se la libertà di scelta non è negata in via di principio, risulta, da questa formulazione, senz'altro molto condizionata.

Quanto poi al quarto comma dell'articolo 1, credo francamente che sia inevitabile - secondo l'idea avanzata da qualcuno - che per i ricercatori si tratti di una specie di «terza fascia» di docenza; ritengo infatti che il lavoro di ricerca debba effettivamente essere associato a quello didattico.

Credo difficilmente un paragone tra l'Università di oggi e quella di mezzo secolo fa: 50 anni fa infatti non si poteva parlare di carriera universitaria in quanto all'università si poteva accedere a qualsiasi età, a 25 anni come a 60. Adesso invece si è creata una carriera universitaria in quanto si entra tra i 25 e i 30 anni e si percorrono poi i vari gradini, da ricercatore ad associato a professore ordinario. Se non si riesce ad essere ricercatore entro i 30 anni non si può più entrare nell'Università; ciò crea indubbiamente dei pericoli, perchè l'Università diventa una corporazione e gli universitari rimangono sempre ed esclusivamente a contatto con altri universitari; escono dall'Università soltanto per il «week end», senza avere un contatto con la vita.

Si portano così all'estremo limite (bisogna esserne consapevoli) quei mali dello specialismo, che avevo già criticato tanti anni fa. Non sto adesso a ripetere le relative argomentazioni; non voglio far perdere del tempo alla Commissione.

Ora, rispetto alla questione dell'unificazione delle figure del ricercatore e del docente, ritengo che si tratti di una conseguenza inevitabile in questa situazione (dissentendo in ciò dall'opinione del senatore Ulianich, almeno in parte), perchè in qualche modo esistono i

tre gradi: ricercatore, associato e ordinario. In pratica essi corrispondono a tre fasce. Anche se non si usa il termine fascia per i ricercatori, di fatto si tratta della prima fascia universitaria.

È stata anche sollevata la questione del tempo pieno e del tempo parziale. In linea di principio aderisco completamente a quello che ha detto il senatore Ulianich; ma in linea di fatto, devo dire che per certe materie - ad esempio procedura penale - è impensabile che esista uno studioso di procedura penale che non faccia anche l'avvocato. Così come è difficile concepire un professore d'architettura che non sia architetto.

Sono favorevole piuttosto ad abolire il termine dei sette anni per chi sceglie il tempo definito, che, francamente appare un limite incomprensibile.

**PRESIDENTE.** Quindi lei è per il tempo definito a vita? Ma in questo modo si occupa il ruolo e i giovani non hanno possibilità di accesso.

**DEL NOCE.** Signor Presidente, noi siamo più o meno della stessa età e lei si ricorda quante difficoltà si ponevano un tempo per i giovani per entrare nell'ambito delle università. Adesso non mi pare proprio che i giovani si trovino nella stessa situazione di 50 anni fa: oggi ci sono molte più possibilità. All'epoca, alla facoltà di lettere esistevano 17 cattedre: oggi sono sicuramente molte di più. Anche la facoltà romana di scienze politiche, aveva quando io sono venuto a Roma, solo 25 cattedre: oggi credo siano un centinaio.

Capisco l'inconveniente del blocco rispetto ai giovani, ma non riesco a comprendere come si possa giustificare questa idea del tempo definitivo vincolato all'uscita dopo sette anni; non trovo giustificazioni a ciò. Piuttosto, riferendomi al pensionamento, mi sembra invece inimmaginabile un ricercatore di 65 anni.

**PRESIDENTE.** Soltanto Dio si continua a cercare sempre.

**DEL NOCE.** Quindi sarei del parere che, dopo un certo numero di anni, dopo un certo numero di concorsi per il ruolo di professore associato in cui non si sia conseguita nemmeno l'idoneità, questi individui vengano trasferiti in un'altra amministrazione, soluzione che, mi pare, incontri anche il parere favorevole nel senatore Scoppola.

Bisogna partire da questa considerazione, indubbiamente collegata al fatto che questa nuova università non può entusiasmare. Mi riferisco all'idea di una eventuale corporazione di universitari che non escono mai dall'università stessa, nella quale, d'altra parte, non entrerebbe mai una cultura viva. È necessario perciò cercare la possibilità di specificare meglio il progetto in relazione alle varie facoltà.

Soprattutto per una facoltà umanistica la libertà di scelta dell'argomento è essenziale, più essenziale forse che per una facoltà scientifica.

Questa libertà di scelta, oltre che complessa, appare anche piuttosto limitata sia dall'articolo 1 sia dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1352.

Per quanto riguarda la questione del tempo pieno e del tempo parziale, ritengo del tutto giustificato che coloro che optano per il

tempo parziale siano poi vincolati – secondo quanto previsto dall'articolo 7 del provvedimento governativo – a concludere il proprio rapporto di lavoro dopo sette anni. Sarebbe stato, invece, opportuno, a mio avviso, trovare una soluzione che non solo coprisse, per così dire, la realtà, ma che la coprisse anche meglio.

Credo, inoltre, che per talune discipline, non si possa assolutamente parlare di esclusione dall'albo professionale o di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore; così come è previsto dall'articolo 5 del disegno di legge. L'esercizio di determinate attività professionali mi sembra, infatti, essenziale.

Come si può, ad esempio, parlare di incompatibilità per quanto riguarda l'attività forense?

PRESIDENTE. Si è partiti dal concetto che la formazione del ricercatore richiede che il ricercatore stesso si dedichi completamente all'attività di ricerca.

DEL NOCE. D'accordo. Non è concepibile, tuttavia, che uno studioso di diritto non abbia un minimo di esperienza in tribunale per quanto riguarda la procedura civile o la procedura penale. Come si può pensare che quello stesso studioso ignori completamente ciò che succede nelle cause civili e penali? È un'incompatibilità che mi sembra, quindi, molto difficile da sostenere.

L'articolo 6 del provvedimento prevede che, per lo svolgimento di compiti di assistenza didattica, i ricercatori siano tenuti ad un impegno orario annuo di almeno 350 ore da ripartirsi settimanalmente. È la solita questione.

L'impegno orario, per il regime a tempo parziale, è di venti ore settimanali. Se, però, andiamo a stringere, vedremo che quelle venti ore settimanali comprenderebbero, oltre allo svolgimento dei compiti di assistenza didattica, anche la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie nelle quali i ricercatori sono inseriti. Venti ore non sono molte se si considera che deve esservi compresa anche l'attività di ricerca.

ULIANICH. Da espletarsi, però, sempre all'interno delle strutture universitarie. Ad esempio, chi dovrà fare una ricerca sul Cinquecento dovrà passare almeno dieci ore la settimana in un archivio di Stato.

DEL NOCE. Ogni facoltà ha problemi diversi.

ULIANICH. È proprio per questo che ciò che può andare bene per una determinata facoltà non può, invece, andare bene per altre.

DEL NOCE. Non si è tenuto conto della diversità delle facoltà.

Nell'ultimo dopoguerra è diventato di moda il termine «scientifico». Lei ricorderà certamente, signor Presidente, i tempi della nostra gioventù. Benedetto Croce avrebbe forse definito «scientifiche» le sue opere? Nè Benedetto Croce, nè Giovanni Gentile lo avrebbero fatto.

Ora, non vi è certamente nulla di male nell'usare il termine «scientifico». Mi sembra, però, che si sia pensato più alle facoltà scientifiche che a quelle umanistiche.

Personalmente, non ho nulla contro le facoltà scientifiche. Insisto, tuttavia, sul fatto che bisogna tener conto della diversità delle varie facoltà, ognuna delle quali ha particolari esigenze.

Il problema della libertà di scelta, per uno studioso di discipline umanistiche, è molto più importante che per uno studioso di materie scientifiche, nelle quali ultime la ricerca ha già raggiunto certi risultati e si intravede, quindi, la possibilità di andare oltre.

Il concetto di progresso è, invece, quanto meno discutibile e comunque non interpretabile nello stesso senso nelle discipline umanistiche.

Sono queste, signor Presidente, le considerazioni che volevo fare e che ho ritrovato, in gran parte, anche nella relazione del senatore Scoppola.

SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere alcune mie considerazioni a quelle, così penetranti, dei senatori Campus e Del Noce.

Il Gruppo della Democrazia cristiana si riconosce largamente nella relazione del senatore Scoppola. Vorrei, anzi, ribadire quanto ho già avuto modo di affermare nella precedente seduta, vale a dire la nostra netta condanna di valutazioni affrettate, false, offensive e sommarie contenute in alcuni documenti di non meglio identificati comitati di ricercatori pubblicati su taluni giornali e fatti anche pervenire ai membri della Commissione.

I suddetti non meglio identificati comitati di ricercatori ritengono, strumentalmente, che questo sia il modo migliore per perseguire obiettivi che, per la verità, non si capisce bene quali siano, e credono, pertanto, che possa essere utile a tal fine la via della contumelia e dell'offesa nei confronti della Commissione e dei suoi autorevoli membri. È una posizione che intendiamo assolutamente respingere e sulla quale sono già state fatte, nella seduta di ieri, alcune considerazioni.

Credo che il tema che affrontiamo sia uno dei più importanti e delicati in ordine all'assetto da dare all'Università.

Ha fatto molto bene il senatore Scoppola a presentarci una relazione così ampia e ricca di problemi, di quesiti. In effetti dobbiamo fare un grande sforzo per affrontare e risolvere il problema nel migliore dei modi. Ha ragione in qualche modo il presidente Valitutti quando dice che forse abbiamo sbagliato a non affrontare il problema quando abbiamo approvato la legge n. 28 del 1980; ma ormai le cose stanno così e forse oggi è ancora più difficile modificarle.

Tutti conosciamo la lunga storia della riforma universitaria e soprattutto la vicenda tormentatissima del personale docente. Non possiamo non riconoscere che la legge n. 28 ha avuto il grande merito, con l'istituzione del secondo livello di docenza, di farci compiere un grande passo in avanti. Forse non era possibile riformare tutto in quella sede e perciò la parte che riguardava i giovani fu rinviata. Ma oggi il

problema si ripresenta ed è necessario fare tutti insieme un grande lavoro per arrivare a delle soluzioni.

Vorrei dire ai colleghi comunisti che non c'è da parte di alcuno l'intendimento di strozzare questa discussione o di non utilizzare tutto il tempo necessario per una pacata riflessione e per la ricerca delle soluzioni migliori; ma ciò, a mio parere, si può fare in questa sede forse meglio che in Assemblea. Voglio spendere una parola in favore del mantenimento della sede legislativa per l'esame di questo disegno di legge. In un settore che presenta delle implicazioni, diciamo pure, corporative così evidenti, una sede più tecnica e più ristretta può risultare migliore dell'Aula la quale ha le caratteristiche che tutti conosciamo, con il rischio di approvazione di emendamenti, talvolta corporativi, approvati da maggioranze improvvisate.

Detto questo, ritorno ad affermare l'impegno che da parte nostra è forte, intenso e pieno così come, siamo sicuri, è quello di tutti gli altri Gruppi. A questo proposito, vorrei che anche al Governo si desse atto dello sforzo compiuto in una materia così difficile. Ieri, ad esempio, è stato rilevato, da parte del senatore Valenza, il ritardo con il quale ha presentato il disegno di legge. Credo che si debba obiettivamente e serenamente riconoscere che non si è trattato di negligenza o di mancanza di buona volontà da parte del Governo: si è trattato proprio del difficile compito di arrivare a presentare un testo che in qualche modo trovasse larghi consensi e che comunque rappresentasse una piattaforma per poter discutere in un campo che tutti riconosciamo estremamente complesso, irto di contraddizioni e riguardo al quale nessuno di noi questa mattina potrebbe essere in grado di compiere delle scelte. Tutti ci rendiamo conto che ogni scelta ha in sé una parte di verità e delle difficoltà. Del resto ritengo che alcune linee di fondo che sono state indicate qui dal Governo siano senz'altro accettabili e che alcune specificazioni di carattere tecnico e concreto - lo dirò nel seguito di questo mio intervento - rappresentano punti di riferimento dai quali non si può prescindere.

In particolare credo che debba essere dato atto al Ministro di aver dichiarato una sua disponibilità, una sua apertura, una sua prontezza a lavorare insieme con noi per l'acquisizione della soluzione migliore. Non dobbiamo dunque indugiare su una inutile dialettica o polemica addossandoci reciprocamente le negligenze; dobbiamo cercare tutti insieme di giungere a sciogliere nel miglior modo i nodi di questo problema.

Non v'è dubbio che se dovessimo tentare di individuare gli obiettivi da perseguire con questa legge, non potremmo fare a meno di elencarli senza renderci conto che qualche volta si pone il problema della quadratura del cerchio. Il punto focale è quello di dare all'università l'assetto migliore possibile per quanto concerne la ricerca e la didattica.

Tuttavia questo obiettivo comporta problemi specifici e particolari. Forse i due che emergono più evidentemente sono contraddittori tra loro: il primo è quello di dare al maggior numero possibile di giovani lo spazio per entrare ed avviarsi sulla strada della ricerca; il secondo è quello di riconoscere la realtà di 16.000 ricercatori attualmente in ruolo che si è prodotta - diciamo pure - anche in parte per colpa degli

ordinamenti vigenti, della ben nota situazione aggrovigliata e del ritardo con cui siamo andati ad esaminare i provvedimenti legislativi urgenti. Infatti fino alla legge n. 28 del 1980 abbiamo avuto una lunga stagione di blocco di tutta la vita universitaria; quelli che oggi sono ricercatori ultratrentacinquenni, almeno in parte non per loro colpa, sono rimasti a questo livello senza poter giungere ad altri traguardi.

Il nodo della questione risiede nel conciliare queste due esigenze contrastanti. Vorrei dire che, da parte di tutti noi, da parte dei Gruppi della maggioranza e di quelli della minoranza (e in primo luogo da parte del Governo), c'è l'intendimento di risolvere il problema nel miglior modo. Le grida scomposte che si levano da alcuni settori, peraltro molto limitati, nel mondo dei ricercatori, come se fosse in atto chissà quale manovra bieca e repressiva sono assolutamente ingiustificabili e noi dobbiamo respingerle con molta franchezza.

Quanto al merito, penso che dovremmo cercare di disegnare un quadro in ordine ai ricercatori il più possibile unitario, tenendo conto della situazione dei 16.000 ricercatori confermati. Tuttavia faremmo un errore se dividessimo nettamente i due comparti, quello dei nuovi ricercatori e quello dei ricercatori già confermati; essi rappresentano un patrimonio di intelligenza e di ricchezza che sarebbe errato ghettizzare, dequalificare e scomunicare con un inquadramento in un ruolo ad esaurimento che sarebbe una specie di «cronicario».

Ritengo che nessuno di noi voglia questo e perciò dobbiamo fare uno sforzo per evitare che se ne dia anche solo l'impressione contribuendo a determinare uno stato di ribellione e di insofferenza.

Mi sforzerò di dare dei suggerimenti e di formulare qualche proposta che tenga conto di questa impostazione, anche se è inevitabile che alcune norme debbano essere riferite soprattutto ai ricercatori confermati. Riguardo al problema dell'accesso, sono anch'io contrario a subordinarlo al conseguimento del dottorato di ricerca. Anche se questo tema è già stato trattato - mi sembra con un larghissimo consenso, e il Ministro stesso ha spiegato le ragioni che hanno suggerito la impostazione del disegno di legge -, forse alcune considerazioni più generali potrebbero farci ulteriormente propendere verso una soluzione che prescindendo dal canale obbligatorio; infatti in tal modo comprometteremo la fisionomia del dottorato di ricerca, generalizzando, dequalificando e sostanzialmente vanificando questo istituto.

Credo sia necessario riflettere anche sulle procedure concorsuali di ammissione sulle quali sussiste la nota controversia se debbano avvenire su base nazionale o locale. Poichè entrambe le tesi sono affiorate, sarà necessario trovare una soluzione che scongiuri sia gli inconvenienti propri della soluzione su base locale, (che si riassumono nel particolarismo del professore) sia di quelli che deriverebbero dalla procedura su base nazionale. Purtroppo gli uomini hanno dei difetti, ed i professori non si sottraggono alla regola. C'è il rischio che i professori che arrivino a controllare la commissione, finiscano per spartirsi i posti a disposizione. A mio avviso questo rischio si presenta nei concorsi su base nazionale come in quelli su base locale; pertanto non mi sentirei di optare drasticamente per una procedura o per l'altra, anche se riconosco che quella su base locale, rifiutata dal Governo, può comportare notevoli inconvenienti.



Penso poi che vada nettamente accentuato il riferimento alla conoscenza di una lingua straniera. Non si tratta di richiedere una buona conoscenza che spesso equivale ad una conoscenza scolastica, ma è necessario esigere la completa padronanza di almeno una lingua straniera. Non si concepisce oggi l'attività scientifica senza l'approfondita conoscenza di una lingua estera ed a tale fine è necessario prevedere un tipo di esame diverso e più rigoroso.

Per quel che riguarda il prosieguo della carriera, ritengo che nel quadro normativo sia giusto prevedere un periodo - che potrebbe essere di 8 o di 10 anni in quanto forse sette anni sono pochi - in cui i giovani ricercatori siano messi alla prova e debbano svolgere in pieno la loro attività dimostrando le effettive capacità di cui dispongono.

La scelta tra tempo pieno e tempo definito mi porta a ripetere le considerazioni già svolte dal senatore Del Noce; credo cioè che all'interno di questo periodo - che come ho detto potrebbe durare 8-10 anni - sia inevitabile consentire, per almeno un certo numero di anni l'esercizio della libera professione proprio perchè non si concepisce lo studio, per esempio, del diritto penale o della medicina senza la pratica.

Si potrebbe quindi stabilire di lasciar libero un periodo, da specificare con modalità diverse a seconda del tipo di studio e di ricerca che i ricercatori svolgono.

C'è poi il problema della definizione dei compiti dei ricercatori; il disegno di legge del Governo fa riferimento, in modo forse sintetico, alle attività scientifiche che i ricercatori devono svolgere ed a quella che viene comunemente chiamata attività didattica. Si potrebbe, a tale proposito, riprendere il testo della legge n. 382 del 1980 che, su questo punto, era forse migliore.

Richiamerò pertanto l'attenzione dei colleghi sul primo comma dell'articolo 32: «Compiti dei ricercatori universitari». Desidero aggiungere che la scomunica dell'attività didattica, risuonata un po' drasticamente nelle parole del senatore Ulianich, non è opportuna.

Certo, dobbiamo stare molto attenti, perchè uno dei drammi fondamentali della storia tormentata della nostra università è stato proprio quello della rivolta degli assistenti, trasformati dalla legge (ma più che altro dalla prassi) altrimenti impegnato. Ciò provocò tutte le conseguenze che conosciamo e che è inutile rievocare. Ora, però, è necessario evitare di cadere nell'eccesso opposto.

Secondo me, l'attività di collaborazione andrebbe ampliata fino alla cosiddetta «assistenza didattica», oltre naturalmente alla ricerca scientifica e agli altri compiti propri dei ricercatori. Includerei quindi l'esercitazione e la collaborazione con gli studenti e, nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea, la partecipazione alla sperimentazione.

Non avrei paura di questa formula e nemmeno di qualche ipotesi più larga. Il senatore Campus ha preso una posizione netta a questo proposito, come del resto il senatore Del Noce. Io, sia pure con quella prudenza che mi proviene dalle cause che ho ricordato prima, mi trovo in parte all'interno di queste posizioni. Se a un certo punto ci troviamo nelle difficoltà in cui versano le piccole università, che non sono in grado di attivare gli insegnamenti a causa di alcuni incaricati che, divenuti associati, hanno abbandonato la piccola sede per la grande a causa della

lentezza delle procedure concorsuali che non consentano l'arrivo di nuovi associati o infine a causa delle difficoltà procedurali connesse con il conferimento delle supplenze, si potrebbe prevedere che la supplenza, che non possa essere coperta in altro modo, venga affidata ad una ricercatore che sia bravo e che abbia le apposite qualità.

Credo si tratti di un fatto molto importante il quale va incontro alle aspirazioni di questa categoria, senza arrivare a creare una terza fascia di docenti. Quando è stata istituita la fascia degli associati, ci si è resi conto della necessità, di avere almeno due fasce di docenti. Adesso, arrivare in maniera drastica alla terza fascia, snaturerebbe la figura del ricercatore. Però una formula si può trovare; un punto di equilibrio si può raggiungere.

Già nelle scuole dirette a fini speciali e nei corsi per il diploma di primo livello è possibile vedere una serie di articolazioni nelle quali probabilmente non sarà necessario, nè utile, l'intervento del professore ordinario o associato. Penso che con un pò di buona volontà, senza venir meno all'esigenza di far sì che i ricercatori si dedichino essenzialmente alla ricerca, la soluzione si possa trovare.

Vengo ora ad affrontare il problema del numero delle ore. Mi dispiace di essere in completo disaccordo con il mio carissimo amico, il collega Ulianich. Sappiamo come stanno le cose: l'uomo è quello che è. Certi limiti, certi obblighi vanno stabiliti, altrimenti corriamo dei grossi rischi. I numeri contemplati nel decreto n. 382 già hanno suscitato parecchi problemi. Sarebbe molto bello che questi giovani, una volta acquisita la qualifica, svolgessero la loro attività senza bisogno di alcun vincolo; però esiste anche il rovescio della medaglia: ci sono persone che, in assenza di vincoli, non fanno nulla. Diciamolo pure con molta serenità e tranquillità!

Difendo la proposta del Governo delle 350 ore per la attività didattica e sono disposto, caso mai, ad aumentarle, non a diminuirle; altrimenti corriamo davvero il rischio che la gente non lavori e l'università non funzioni. Bisognerebbe addirittura quantificare le ore da dedicare alla ricerca, se fosse possibile. Mi rendo conto però che, almeno nel caso del tempo pieno, i ricercatori non saranno tanto sciagurati da non impegnarsi, nel qual caso quantificare il tempo da dedicare alla ricerca non sarebbe indispensabile.

Di nuovo non sono d'accordo con il senatore Ulianich quando parliamo dell'ipotesi del tempo definito. Il Governo fa bene a fissare un impegno orario complessivo di 20 ore a settimana. Vogliamo dividerle? Vogliamo dire che cinque ore devono essere dedicate all'attività didattica e 15 alla ricerca? La regola può anche essere fissata in sede di comitato ristretto ma una qualche indicazione si rende necessaria. Ovviamente, se, per fare un esempio, il ricercatore, invece di trovarsi nell'istituto, si reca all'Archivio di Stato, il professore addetto al controllo non sarà così ottuso da non capire che le ore passate appunto nell'Archivio di Stato per svolgere la ricerca vanno ugualmente computate. Per altro verso, se a coloro che scelgono il tempo definito, non si pongono limiti, costoro probabilmente non faranno niente, perchè saranno presi dalla professione.

Dopo un primo periodo (che potrà essere di 7, 8, 9 e 10 anni) di rapporto di lavoro a tempo parziale indubbiamente si porrà il problema

dello sviluppo successivo. Dobbiamo fare uno sforzo per individuare le strade da seguire. Innanzitutto direi che la prima strada ovvia sia quella del passaggio alla fascia degli associati o degli ordinari. Sono contrario a qualunque tipo di riserva di idoneità, a qualunque procedura che richiami in qualche modo, più o meno mascheratamente, un meccanismo *ope legis*. Mi pare che su questo punto ci sia concordia tra tutti.

Però una qualche risposta va data a questi giovani estremamente preoccupati. La loro obiezione fondamentale (che secondo me è valida) concerne l'inevitabile lunghezza delle procedure. Essi dicono di temere che i posti, che si renderanno vacanti in quanto i professori associati diventeranno professori ordinari o perchè i professori associati diventeranno professori ordinari o perchè i professori ordinari lasceranno la loro mansione, saranno rimessi a disposizione con dei tempi molto lunghi.

L'esperienza del precedente concorso ha purtroppo dato loro ragione; l'esperienza dell'attuale concorso temo che darà loro ancora più ragione. È necessario trovare (anche se non è forse questa la sede e dovremmo individuarne un'altra) dei correttivi a queste procedure. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema del piano quadriennale, che ha subito un'alterazione, rispetto al decreto n. 382, nella legge n. 590 sulla istituzione di nuove università. Infatti la legge delega n. 28 del 1980 e il decreto presidenziale n. 382 dello stesso anno prevedevano una procedura per l'assegnazione delle cattedre estremamente laboriosa, tanto è vero che i primi due anni del piano sono stati impegnati in questa vicenda.

La legge n. 590 del 1982 ha poi complicato - e, a mio avviso, in maniera paradossale - la situazione, anche contro le stesse intenzioni del legislatore. Il settore Mezzapesa, che fu relatore su quel provvedimento, potrà certamente confermare quanto sto per dire.

Dal combinato disposto delle vigenti norme sull'università emerge, per assurdo che, data l'esistenza di un piano unico, si dovrebbe adottare per l'assegnazione delle cattedre una procedura lenta, se non addirittura paralizzante. Occorre, pertanto, fare in modo che, man mano che le cattedre si rendono libere, le si possa rimettere immediatamente a concorso. Se si riuscirà a fare questo, si darà una risposta molto importante alle aspettative di tanti giovani.

Invero, le cifre che il relatore ha citato stanno a dimostrare che, nel giro di qualche anno, si renderanno vacanti circa 5.000 posti di professore associato e di professore ordinario. Tuttavia, se non verrà modificata la procedura per l'indizione dei relativi bandi, si dovranno attendere altri cinque anni per poterli mettere a concorso.

È questo un problema di fondamentale importanza, che deve essere affrontato e risolto.

Devono, inoltre, essere esaminati al più presto - a mio avviso - i disegni di legge relativi al riordinamento della didattica universitaria, affrontando anche la questione dei diplomi di primo livello, mediante i quali si renderanno possibili ulteriori sbocchi che consentiranno di sdrammatizzare molti problemi.

Per quei ricercatori che svolgano per tutta la vita attività di ricerca dovranno poi logicamente prevedersi sviluppi di carriera. Negli Stati Uniti, ad esempio, esiste la figura del cosiddetto associato di ricerca, che

consente di diventare professore pur rimanendo nell'ambito della ricerca. Si tratta, a mio giudizio, di un'ipotesi da prendere in considerazione. Bisogna, comunque, trovare altri sbocchi per i ricercatori, eventualmente anche in carriere diverse.

L'articolo 11 del disegno di legge, relativo alla mobilità, prevede, tra l'altro, che i ricercatori che non abbiano optato per il tempo parziale possono essere distaccati presso università o centri di ricerca italiani ed esteri. Ritengo, per parte mia, che sia giunto il momento di affrontare il problema del collegamento tra ricerca universitaria e Consiglio nazionale delle ricerche, prevedendo, eventualmente, il passaggio - dopo un periodo di otto o nove anni - dei ricercatori universitari nel ruolo dei ricercatori del CNR.

Infatti, la divisione tra la ricerca universitaria e quella svolta nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche è, a mio avviso, del tutto fittizia e non trova, pertanto, alcuna giustificazione.

Voglio ora soffermarmi su una questione che è già stata ampiamente trattata nella seduta di ieri: quella, cioè, della conferma dei ricercatori, la cui procedura è attualmente regolata dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

**PRESIDENTE.** È una norma che non è presente nel disegno di legge del Governo.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Non è presente perchè diversi sono i requisiti per l'accesso al ruolo.

**SPITELLA.** Il giudizio di conferma dovrebbe essere mantenuto. Mi sembra, infatti, discutibile l'ipotesi della sospensione dell'accesso ai fondi di ricerca per coloro che, sottoposti a verifica periodica, abbiano riportato un giudizio negativo per due bienni consecutivi. In pratica, si riconoscerebbe ufficialmente che un ricercatore non fa il proprio dovere e, nello stesso tempo, lo si autorizzerebbe - poichè resterebbe comunque il ruolo - a continuare a non far niente. Ritengo sia un aspetto da chiarire, signor Ministro.

Concludo, signor Presidente, dicendo che mi sembra quanto mai opportuno - tenuto conto anche del nuovo rapporto che verrà alla discussione dalla presentazione del disegno di legge del Gruppo comunista - costituire un Comitato ristretto, nel quale si tenterà di dare risposta ai tanti interrogativi che ancora permangono.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SCOPPOLA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella mia relazione ho espresso alcuni dubbi ed ho fatto alcune osservazioni sul provvedimento in esame, per il quale ho anche ipotizzato qualche modifica.

Non starò, naturalmente, a ripetere quanto ho già avuto modo di dire, ma mi limiterò a formulare alcune osservazioni aggiuntive che mi sono state suggerite dal dibattito, così elevato, svoltosi in Commissione.

Devo, pertanto, precisare che la mia replica avrà un carattere necessariamente interlocutorio, non solo perchè da tutte le parti

politiche è stato manifestato l'intendimento di costituire un Comitato ristretto i cui lavori porteranno probabilmente alla stesura di un nuovo testo che dovrà poi essere successivamente esaminato dalla Commissione, ma anche e soprattutto perchè è stata ieri annunciata dal senatore Valenza la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del Gruppo comunista.

Giustamente il Presidente ha ritenuto di non dover interrompere il normale *iter* dei provvedimenti in discussione in vista della presentazione del disegno di legge cui ho fatto poco fa riferimento, che credo debba essere esaminato pubblicamente e non soltanto in sede ristretta.

Non ritengo possibile fare un raffronto con quanto avvenuto in occasione del dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore, poichè quel provvedimento era stato assegnato alla Commissione in sede referente. È necessario pertanto - lo ripeto - che un disegno di legge come quello di cui ci è stata annunciata la presentazione e che tocca una materia così importante e delicata venga esaminato pubblicamente e non nella sola sede ristretta.

Quindi, immagino che anche il disegno di legge comunista dovrà contenere delle integrazioni emerse dalla discussione generale; per questo - dicevo - la mia replica non può che avere carattere interlocutorio.

Il tema che discutiamo è importante, come ha sottolineato il collega, senatore Spitella con cui mi trovo d'accordo: stiamo discutendo della formazione del personale che accede alla Università. La formazione e il suo ruolo sono parti integranti della struttura stessa dell'università: qui si pongono le premesse, le condizioni per una nuova definizione dell'università italiana. Non discutiamo di un problema che tocca semplicemente una particolare categoria, discutiamo della struttura della università italiana.

Di fronte ad un tema così rilevante sarebbe stata forse più opportuna la sede referente. Se insistiamo - mi associo a quanto detto dal senatore Spitella - perchè sia mantenuta la sede deliberante, è solo per ragioni di urgenza. Non pensiamo assolutamente che questa discussione in sede deliberante e poi in comitato ristretto debba svolgersi in maniera riservata: nessuno di noi desidera che questa legge sia figlia di nessuno.

Detto questo con grande chiarezza, anche per rispondere ad alcune insinuazioni ed affermazioni, emerse nelle tante Assemblee che si svolgono, circa l'intenzione di qualcuno di sfuggire al confronto pubblico, entro subito nel merito muovendomi sulla linea che già ha aperto il senatore Spitella con il suo ultimo intervento.

Ho l'impressione che la discussione abbia messo in evidenza le contraddizioni oggettive nelle quali ci muoviamo affrontando questa materia; contraddizioni oggettive con le quali il Governo ha dovuto misurarsi. Ed è troppo facile addebitare al Governo le difficoltà che nascono da contraddizioni oggettive che il Governo non ha contribuito a creare e che non ha voluto, ma ha subito. La contraddizione oggettiva nasce dal fatto che con il decreto presidenziale n. 382 e con il famoso articolo 7 della legge n. 28, si sono immessi in ruolo 16 mila ricercatori senza definirne lo stato giuridico, i compiti, la posizione nell'università. Si è surrettiziamente deciso sullo stato giuridico di questo personale,

rinviano ad una legge futura il compito di definire formalmente lo *status* giuridico; infatti quando si dispone una entrata in ruolo e si dice che si resterà in quel ruolo per 65 anni, si condiziona la posizione giuridica del ricercatore.

Il Presidente, con la sua consueta lealtà ed onestà intellettuale, ha riconosciuto e ci ha ricordato come è nata questa contraddizione che ha condizionato sia noi sia il Governo e dalla quale non possiamo sfuggire: essa è scaturita da un cattivo compromesso tra chi voleva che il ruolo avesse carattere non permanente - era la posizione del Ministro - e chi viceversa voleva una terza fascia di docenti. Si è ritenuto di sfuggire alla scelta rinviandola e intanto immettendo in ruolo 16 mila persone, con compiti non chiaramente definiti. Di questo compromesso, proposto da un parlamentare di parte comunista, oggi scontiamo le conseguenze. Questo va detto per la chiarezza delle posizioni: non si può adesso rimproverare alla maggioranza e al Governo quello che viceversa è il risultato di un cattivo compromesso operato all'interno del decreto presidenziale n. 382 del 1980.

Oggi ci troviamo assillati dalle richieste, talvolta scomposte, che provengono da parte della categoria interessata; siamo un po' tutti propensi a considerare che i veri problemi consistano nel concedere un po' più di funzioni didattiche o nel dare o meno la possibilità di svolgere il tempo pieno. Il problema vero, invece, è quello di definire i compiti e le funzioni del ricercatore nell'Università italiana per il futuro, in maniera possibilmente stabile, tenendo conto di termini di riferimento che ci vengono dalle altre università, delle esigenze competitive che la nostra università ha sul piano intenzionale. Non possiamo immaginare di risolvere la questione in termini corporativi e di dare soddisfazione a questo o a quello compromettendo il futuro dell'università. Di conseguenza la mia replica dovrebbe tendere soprattutto a rovesciare l'impostazione del problema partendo dall'aspetto di fondo ossia definire: cos'è un ricercatore; cosa deve essere; quale deve essere la sua posizione.

Poi si studierà il modo di rapportare questa nuova visione a quanto ci proviene dal passato, come lascito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382: 16 mila ricercatori già in ruolo senza compiti definiti. Cerchiamo di fare questo sforzo, di rovesciare il rapporto, di partire dalla base della nostra discussione. È stato giustamente affermato dal senatore Campus - ma anche da altri - che nell'università tutti ricercano e tutti insegnano. Da questo punto di vista non esiste una funzione distinta del ricercatore che possa essere contrapposta a quella del professore. Tuttavia non vi è dubbio che vi sono momenti che attengono all'una o all'altra funzione. Se si pensa al ricercatore nell'università, l'equilibrio tra ricerca e didattica si pone in maniera diversa. Quando si parla di «ricercatori» si comprendono funzioni e momenti diversi: vi sono compiti di ricerca, in vista dell'addestramento dei giovani, e compiti di insegnamento. Esiste viceversa una esigenza di ricerca strutturale permanente legata all'attività che svolgono i dipartimenti, che è cosa diversa dall'addestramento alla ricerca in funzione della preparazione all'attività universitaria. Esistono cioè due aspetti della figura del ricercatore che difficilmente possono essere trattati insieme e confusi in una unica definizione di stato giuridico.

Allora, tenderei ad articolare questa figura aggiungendo, senza contraddizioni, alcuni elementi di diversificazione all'interno del ruolo dei ricercatori. Non v'è dubbio che la prima funzione, quella di addestramento alla ricerca in vista della formazione del professore, non può avere carattere permanente; non ha senso ricercare per 65 anni in funzione di una preparazione a una carriera che non si potrà percorrere nè, a maggior ragione, ha senso dare carattere permanente a questo stadio di formazione propedeutico a quelcos'altro. Viceversa è concepibile dare carattere permanente alla funzione di ricerca avente carattere organizzativo e finalità di collaborazione con l'attività di ricerca permanente degli istituti e dei dipartimenti.

Si tratta, come si vede, di due aspetti che difficilmente possono essere fusi in una stessa figura giuridica. Perciò per la prima esigenza si deve adottare una misura normativa a termine, mentre si può accettare l'idea di un ruolo permanente per la seconda.

Evidentemente i numeri e le estensioni saranno diverse perchè se per la prima esigenza si può immaginare come congruo il numero di 19.000 unità, non si può immaginare che 19.000 ricercatori svolgano una funzione permanente all'interno degli istituti e dei dipartimenti per seguire l'attività di ricerca che vi si svolge. È evidente che in queste due fasce, all'interno della funzione complessiva del ricercatore, il rapporto tra didattica e ricerca è diverso: infatti, per quanto concerne la preparazione alla funzione docente, deve prevalere la ricerca essendo la didattica solo funzionale a quella; per quanto concerne, invece, la ricerca permanente - ha ragione il senatore Campus - lo spazio didattico anche per il ricercatore può essere più ampio e legato alle esigenze dell'istituto e del dipartimento piuttosto che alle esigenze di formazione del singolo ricercatore.

Ciò spiega il contrasto, manifestatosi nel corso della discussione, tra i diversi punti di vista espressi da autorevoli colleghi che hanno esperienza della vita universitaria come i senatori Ulianich e Campus. Il senatore Ulianich, guardando il momento della formazione, sottolinea l'esigenza di restringere gli spazi della didattica e critica il livello delle 350 ore perchè eccessivo, mentre il senatore Campus - guardando il secondo momento - rileva l'opportunità di inserire più ampiamente il ricercatore nello svolgimento di compiti didattici.

Con questa distinzione, e mettendo in evidenza il momento della formazione, ritorniamo alla situazione precedente l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, quando, non a caso, esistevano il contrattista e l'assegnista. Non so se sia stato opportuno abbandonare queste figure che per loro natura erano di carattere transitorio; credo invece che dobbiamo recuperare qualcosa di quella impostazione, anche se con un raccordo più garantito con gli sviluppi successivi della carriera universitaria.

A partire da queste considerazioni, mi permetto di formulare una ipotesi, quale contributo alla riflessione della Sottocommissione - che dovrà anche esaminare il testo proposto dai senatori comunisti - sulla via aperta dall'intervento del senatore Spitella. Si potrebbe ipotizzare l'accesso al ruolo di ricercare con un concorso su base nazionale: su questo punto concordo con l'impostazione del progetto governativo perchè ho esperienza diretta dei concorsi locali i quali non possono che

essere dominati dalle esigenze del membro interno espresso dalla facoltà o dal dipartimento, non dando quindi quella garanzia di una libera valutazione dei meriti che si realizza molto meglio in un concorso di carattere nazionale. Sarei anzi favorevole a mantenere, anche per il concorso nazionale dei ricercatori, il sistema misto nella formazione delle Commissioni, per elezione prima e per sorteggio poi, che assicura una maggiore garanzia di oggettività nel giudizio. La precedenza del sorteggio sull'elezione o viceversa è un aspetto tecnico sul quale potremo anche discutere successivamente, ma non c'è dubbio che la formula mista garantisce meglio il rispetto dei criteri di oggettività nella formazione della Commissione.

Il presidente Valitutti ha espresso la sua preferenza per le commissioni locali tenendo conto del principio dell'autonomia dell'Università, ma ritengo che non si possa affermare il principio solo per un aspetto, dissociandolo da una visione complessiva, in base alla quale dobbiamo garantire ai giovani che aspirano a diventare ricercatori la possibilità, per quanto ciò è possibile, di un giudizio obiettivo. Con le commissioni locali ci troveremmo viceversa esposti al rischio di scelte già fatte sulla base delle «dinastie accademiche», la cui esistenza all'interno dell'Università è incontestabile.

Credo sia giusto prevedere, successivamente all'accesso, un momento di verifica (che potrebbe coincidere col giudizio alla scadenza dei due primi bienni) il quale deve risolversi in un giudizio per la permanenza o l'uscita dal ruolo di ricercatore; non è infatti concepibile che dopo due giudizi non positivi si venga penalizzati solo con l'esclusione dai fondi della ricerca, continuando tuttavia a percepire uno stipendio pur in presenza di un formale giudizio di non idoneità alla ricerca. Dopo un certo numero di anni - il senatore Spitella ha parlato di otto anni - deve cessare la permanenza nel ruolo di ricercatore - che si configura come permanente dal punto di vista oggettivo, ma a termine dal punto di vista soggettivo - con un fisiologico passaggio ad altre posizioni.

Tra le varie possibilità vi è anzitutto quella del passaggio ai ruoli di professore associato o ordinario per concorso normale, insieme agli altri candidati che non provengono dall'Università; se c'è un aspetto vantaggioso del sistema universitario è che il concorso è e deve restare sempre aperto. Mi associo a quanto detto dal senatore Spitella ed a quanto emerge dal disegno di legge presentato dal Gruppo comunista, per quanto riguarda la previsione di una normale scadenza, al massimo biennale, dei concorsi, alternando i concorsi a professore associato con quelli a professore ordinario con una continua messa a concorso dei posti che si rendono liberi a prescindere dal piano di sviluppo e dalla distribuzione dei nuovi posti.

Una seconda possibilità, che si dovrebbe presentare al termine del periodo di attività nel ruolo di ricercatore, dovrebbe essere interna al ruolo stesso, ma ad un livello più alto. Si potrebbe diventare ricercatori stabili per assumere funzioni permanenti negli istituti e nei dipartimenti che hanno attinenza con compiti di ricerca non più finalizzati alla formazione personale del ricercatore, ma alle esigenze oggettive e permanenti di ricerca della istituzione universitaria: una sorta di ricercatore stabile con un trattamento giuridico adeguato, analogo a



quello dell'associato, che si configurerebbe come un associato alla ricerca, figura già presente nelle università straniere. Questo ruolo potrebbe essere uno sbocco all'interno della stessa categoria per un numero limitato della complessiva quota di ricercatori; si potrebbe pensare che un terzo od un quarto dei posti da ricercatore venga reso stabile, assegnandolo alla istituzione fascia degli «associati alla ricerca», o «ricercatori stabili». A questa seconda fascia si potrebbe accedere per concorso, per sua natura riservato ai ricercatori che già vivono la vita dell'istituto o del dipartimento. Una soluzione siffatta mi sembra di gran lunga preferibile a quella di una riserva dei posti nel ruolo degli associati, che creerebbe una commistione impropria reintroducendo meccanismi di riserva *ope legis* e spinte oggettive per successivi passaggi da stabilirsi in via legislativa.

Un terzo esito dell'attività nel ruolo di ricercatore a termine non può che essere quello della decadenza, o tutt'al più dell'inserimento di una sorta di ruolo a disposizione dell'Amministrazione dello Stato in cui vengano inseriti i ricercatori che hanno superato un concorso, una prova di conferma, ma che hanno dimostrato di non essere idonei per accedere né al ruolo di professore associato o ordinario, né alla fascia dei ricercatori stabili; non è infatti opportuno che questo personale rimanga nella Università non potendo avere un compito proprio ed adeguato alle esigenze della ricerca universitaria.

- In questa impostazione, che formulo in via di ipotesi come ausilio ad una riflessione più approfondita che si svincoli il più possibile dal problema contingente e guardi al futuro dell'assetto universitario, mi pare si sdrammatizzino molti dei temi oggetto del nostro dibattito; anzitutto il problema del tempo pieno o parziale, perchè è evidente che il tempo parziale sarà scelto nel periodo degli otto anni solo in funzione di esigenze formative; i ricercatori, infatti, sanno bene che altrimenti non supererebbero i concorsi e sarebbero costretti ad uscire dalla ricerca.

Quindi mi sembra opportuna l'ipotesi, formulata dal senatore Spitella, che sia lasciata libertà, a seconda delle esigenze dei diversi settori, di scegliere il regime del tempo pieno oppure quello del tempo parziale. Non c'è dubbio che è difficile avviare la formazione di un buon giurista che non abbia qualche esperienza pratica in uno studio professionale. Quindi è opportuno che ci sia questa possibilità di scelta, essendo nell'interesse del ricercatore stesso usufruirne in forme funzionali alla sua preparazione.

Pertanto le norme possono essere assai più elastiche e non avere quella rigidità che è stata invece giustamente imposta dalla norma proposta dal Governo, in quanto quel disegno di legge non contempla il ruolo a termine.

Per la fascia superiore dei ricercatori evidentemente potrebbe essere lasciata maggiore libertà di opzione tra il tempo pieno e il tempo parziale, trattandosi di una figura universitaria affine a quella dell'associato, che può dunque disporre di questa possibilità come ne dispongono appunto i professori associati e i professori ordinari.

Sorgono a questo punto i problemi più difficili e più delicati, cioè quelli relativi al raccordo con il nuovo ruolo per i 16.000 ricercatori immessi recentemente in ruolo. Lo sforzo dovrebbe essere quello di arrivare il più presto possibile ad una unificazione. Mi associo perciò

all'osservazione fatta dal presidente Valitutti nel corso del suo intervento: ridurre al minimo la sopravvivenza di questo ruolo ad esaurimento per giungere alla fusione il più rapidamente possibile.

Credo che, anche per i ricercatori di questo ruolo ad esaurimento, debbano prevedersi le tre ipotesi cui ho fatto cenno, anche esse articolate in un certo periodo di tempo, che dovrebbe però essere più ampio di otto anni per i nuovi, perchè già cinque anni sono passati senza che la previsione fosse stata formulata in una disposizione di legge. Anche questi ricercatori dovrebbero quindi avere la possibilità di scegliere: o riescono a superare i concorsi e a passare ad altri ruoli o accedono a questa fascia dei ricercatori in posizione più elevata oppure (e qui si crea necessariamente la differenza rispetto ai nuovi, perchè devono essere rispettati i diritti acquisiti), nella terza ipotesi di mancato successo sui primi due binari, hanno diritto di restare in un ruolo ad esaurimento.

Del resto questo ruolo verrebbe presto ad estinguersi: vorrei infatti fornire alcune cifre ed invitare la Commissione a valutare il problema anche in termini numerici. Di fronte a 3.689 posti di professore ordinario messi a concorso, per i quali sono state già formate le commissioni, non c'è da fare del catastrofismo previsionale. È probabile che nel giro di pochi mesi, all'indomani delle ferie, le commissioni si riuniscano e i posti siano assegnati, liberandosene altrettanti nella fascia relativa agli associati e ai ricercatori.

Nella seconda fascia sono stati messi a concorso 2.668 posti, per un totale dunque di 6.357. Tenendo anche conto che - secondo le previsioni del Consiglio universitario nazionale - esiste una quota del 15-20 per cento di posti attualmente non coperti da persone classificate come ricercatori, rimangono in definitiva circa 5.000 posti a disposizione dei ricercatori.

Di conseguenza si prospetta un numero di posti oscillante tra i 10 e i 12.000 per i 16.000 ricercatori attualmente inquadrati nel ruolo ad esaurimento, cui va aggiunta la previsione dell'esodo spontaneo verso altri ruoli da parte di coloro che desiderano lasciare l'università.

**PRESIDENTE.** Senatore Scoppola, non ci può fornire qualche dato relativo all'età dei ricercatori?

**SCOPPOLA, relatore alla Commissione.** Sono già stati fatti dei calcoli. Infatti, considerando l'età, questa disponibilità di 10-12.000 posti è immediata, ma nell'arco dei prossimi otto anni il numero è destinato a salire ad almeno 13.000, potendosi prevedere una disponibilità di oltre 300 posti nella prima fascia e di oltre 600 nella seconda, per un totale che si avvicina ai 1.000 posti, oltre all'altra forma di esodo dovuta alla morte di alcuni professori.

Nel complesso, quindi, ritengo che un numero di ricercatori pari a 16.000, inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che avrà a disposizione quasi immediatamente circa 10-12.000 posti e ne avrà un altro migliaio tra pochi anni, non sia un problema così drammatico da condizionare la decisione del Parlamento sul futuro assetto universitario e da compromettere la mobilità complessiva dell'università soprattutto per i neolaureati dei prossimi anni. Non possiamo bruciare il loro futuro per

una preoccupazione che in definitiva riguarda 4 o 5.000 ricercatori del ruolo ad esaurimento. Questo numero di ricercatori resterà pertanto nel ruolo ad esaurimento (destinato ad estinguersi dopo pochi anni), con compiti che riguardano la prima fascia, con la differenza che vi resterà a vita.

Non possiamo, del resto, attribuire loro funzioni di una fascia superiore senza compromettere l'equilibrio di questo ipotetico assetto. Mi sembra, quindi, che un'ipotesi del genere consentirebbe altre possibilità di sbocco e contribuirebbe a creare una maggiore mobilità.

Ritengo, comunque, che non si tratti di un problema tale da compromettere un disegno di legge che può aprire le università alle nuove generazioni.

Non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che, a causa di ritardi e di carenze, si va sempre più diffondendo la tendenza da parte dei migliori ad abbandonare le università e ad orientarsi verso il settore privato.

I giovani non guardano più all'università come ad uno sbocco ottimale. Dobbiamo, pertanto, aprire gli occhi di fronte ad una situazione come questa e non comprometterla soltanto per problemi parziali, che se meritano rispetto sul piano umano, non possono costituire certamente il cardine di un intervento del Parlamento.

Credo così di aver implicitamente risposto – pur senza averli citati – a tutti i colleghi intervenuti nel dibattito che tutti i problemi fin qui toccati possano, con questo provvedimento, trovare una soluzione.

Per quanto riguarda l'attività didattica, penso che sia opportuno prevedere una distinzione in due sole fasce, stabilendo che alla seconda di esse siano attribuiti maggiori compiti di didattica, ed eventualmente anche funzioni di supplenza per quelle esigenze oggettive da più parti sottolineate e da me più volte richiamate nella relazione.

Bisogna, quindi, evitare la creazione di una terza fascia docente, che sarebbe, a mio avviso, un assurdo. Non ha senso, infatti, prevedere un'articolazione in tre fasce di docenti, tanto più che già due pongono problemi. Avrebbe, invece, più senso la creazione, all'interno della stessa categoria, di una fascia di livello più elevato, con funzioni definite e di maggiore responsabilità che non riproducano però la figura dell'assistente. Non si tratta, pertanto, di dare vita ad una figura dipendente da un professore, ma di creare ricercatori stabili e tendenzialmente a tempo pieno, che prestino la propria opera in quella ricerca permanente che costituisce una funzione essenziale per l'università.

Formulerò, a tal fine, una proposta forse un po' inconsueta per un relatore. Non lo farò, tuttavia, esclusivamente a titolo personale, poichè, avendo ascoltato le opinioni espresse nel corso del dibattito dai colleghi del mio Gruppo, ritengo che tale proposta rappresenti il punto di vista della mia parte politica.

Non si tratta di una proposta contrastante con il disegno di legge del Governo, ma soltanto di una integrazione. Il provvedimento governativo tende a non scompaginare il disegno delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, evitando, a tal fine, la creazione di una nuova fascia docente. Tuttavia, rimanendo all'interno della logica di un blocco unico di ricercatori a cui vengono attribuiti

maggiori compiti di didattica, si arriverebbe comunque, a mio avviso, alla creazione di una terza fascia docente.

Ritengo, pertanto, opportuno accettare i criteri ispiratori del disegno di legge del Governo, aggiungendo, però, alcuni elementi che mi sembrano utili quanto meno come temi di riflessione e di discussione.

La proposta accoglie molte delle richieste avanzate dalla categoria – cioè dagli attuali 16.000 ricercatori in servizio – in quanto apre grandi possibilità di sviluppo che vanno ad aggiungersi a quelle già offerte dai concorsi. Mi riferisco, in particolare, alla prospettiva del passaggio – per un terzo dei ricercatori del ruolo ad esaurimento – ad una fascia stabile, che consentirebbe certamente il raggiungimento di una posizione migliore all'interno dell'università.

Affido, pertanto, questa mia proposta all'attenzione della Commissione, augurandomi che essa possa rappresentare un contributo ai nostri lavori futuri, che spero sia possibile riprendere al più presto.

Aggiungerò ora qualche considerazione conclusiva.

È stata di recente formulata una serie di accuse che ha avuto eco nella seduta che la Commissione ha tenuto ieri. Per parte mia, avrei preferito che non si fosse entrati in polemica con quanto era stato detto fuori del Parlamento. Il dibattito, infatti, deve svolgersi all'interno delle Assemblee parlamentari e deve avere come unico interlocutore il Parlamento stesso. Personalmente, quindi, non avrei colto – lo ripeto – quegli attacchi.

Tengo a sottolineare che lo spirito di queste mie affermazioni mira ad una visione complessiva degli interessi dell'università italiana, il che non vuol dire affatto disattenzione o chiusura nei confronti di situazioni umane degne di considerazione, ma riaffermazione del principio che l'esame di casi particolari deve passare attraverso il filtro del rispetto dei criteri di interesse generale. Diversamente, si ripeteranno quegli errori compiuti in passato che ci pongono di fronte a questa difficile scelta.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto esprimere al relatore, senatore Scoppola, e a coloro che sono intervenuti nel dibattito sentimenti di vivo apprezzamento e di profonda gratitudine per il contributo che hanno voluto dare al dibattito in corso. Il lavoro fin qui svolto è, infatti, di una massima serietà e mi auguro possa dare risultati positivi.

Era questo l'obiettivo fondamentale che il Governo si era proposto di perseguire con la presentazione del disegno di legge. Lo dico soprattutto con riferimento a quei gruppi di ricercatori che non mi sembra abbiano colto pienamente il senso del provvedimento.

Debbo ora scusarmi con la Commissione per non essere stata presente alle sedute precedenti. Purtroppo, alcuni irrinunciabili impegni mi hanno costretto ad assentarmi da Roma; ciò non mi ha impedito, tuttavia, di seguire l'andamento della discussione tramite i resoconti della Commissione.

Il senatore Valenza ha criticato il ritardo con il quale il Governo ha presentato il provvedimento. In effetti, mi ero già da tempo riproposta di presentare un disegno di legge sullo *status* giuridico dei ricercatori, non soltanto perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382

del 1980 vi faceva esplicito riferimento, ma anche perchè sono profondamente convinta che nè l'università nè i singoli abbiano alcunchè da guadagnare da un rinvio permanente della soluzione. Non si è trattato, pertanto, di una predisposizione tardiva del testo, ma di un lungo lavoro, con il quale ho cercato - attraverso tutte le forme di consultazione e di valutazione possibili - di elaborare una piattaforma che consentisse di dare una soluzione adeguata ai problemi.

Dirò subito - ricollegandomi alle considerazioni finali del senatore Scoppola - che l'intendimento del Governo era quello di esaminare, in via prioritaria, la questione alla luce delle esigenze oggettive e funzionali delle istituzioni universitarie, affrontando in questo quadro i problemi concreti che la stessa situazione poneva.

Ringrazio il senatore Scoppola di averlo ricordato nella sua replica e in particolare ringrazio il Presidente Valitutti per aver sottolineato le obiettive ambiguità e i condizionamenti che, sia l'iniziativa del Governo, sia il compito del Parlamento, trovano nel tentativo di dare soluzione a questo problema.

Da una parte vi è una situazione di condizionamenti di fatto che nasce dalla normativa e da quello che nel concreto si è determinato nell'università in base all'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 in materia di giudizi di idoneità. Come ha ricordato il presidente Valitutti, la legge n. 28 - e quindi conseguentemente il decreto n. 382 - ha istituito il ruolo del ricercatore e ne ha delineato, anche in modo non eccessivamente generico, il profilo e i confini; confini esplicitamente segnati non tanto e non solo dalle norme specificamente riferite ai ricercatori (articolo 2 e articoli da 30 a 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382), ma dalla definizione del ruolo dei docenti articolato in due fasce. Su questo il Parlamento è stato esplicito; non vi sono margini di interpretazione o di ambiguità a questo riguardo. È evidente quindi che il dovere del Governo di corrispondere a ciò che il decreto n. 382 indicava, cioè la definizione dello stato giuridico dei ricercatori, non poteva esplicarsi se non nell'ambito di questi confini. Il Parlamento può sempre modificare le scelte compiute, ma per essere stata così a lungo dibattuta e per essere così recente questa norma fissata dal Parlamento non poteva certo nè essere ignorata nè stravolta dalla iniziativa governativa. Questo è un primo pregiudiziale quesito che si è posto il Governo; e il Governo, attraverso il suo disegno di legge, lo ripropone al Parlamento per una soluzione definitiva. Si può dichiarare di non volere la terza fascia docente; ma allora non bisogna determinare di diritto e di fatto situazioni che nel concreto costituiscono una terza fascia.

Mi dichiaro assolutamente disponibile per un confronto aperto su tutta la problematica che la questione comporta. Ma mentre confermo questa mia assoluta e doverosa disponibilità ad una riflessione collegiale con la Commissione parlamentare, sia in sede di comitato ristretto, sia successivamente nelle sedi appropriate per le decisioni, credo di dover dire di non essere disponibile a perpetuare uno stato di incertezza, a dar luogo a soluzioni che, al di là delle intenzioni, contribuirebbero a mantenere nell'università uno stato di tensione. Il paese ha bisogno come non mai dell'università e l'università ha bisogno come non mai di essere in chiaro con se stessa, con le sue finalità, con le sue

articolazioni, con il suo ordinamento. A tal fine si sta impegnando il Governo; con gradualità, naturalmente, perchè nulla sarebbe più sbagliato che assumere decisioni precipitose, in questo come in altri settori.

Ecco perchè, con realismo, ma con determinatezza si deve condurre - Governo, Parlamento, mondo accademico - una linea operativa che affronti in modo organico i problemi delle innovazioni didattiche, dell'innovazione strutturale e funzionale dell'università, dell'assetto delle funzioni e del personale: quindi prudenza, riflessione, attenzione, ma anche chiarezza nelle decisioni che si assumono.

Anche io mi sono posta il problema se si debba prospettare l'ipotesi di una terza fascia docente; cioè se la funzione docente, nella sua caratteristica, che comprende una indissociabilità tra la funzione di ricerca e quella della didattica, possa propriamente articolarsi su tre fasce, ovvero se debba restare ferma l'articolazione su due fasce: il Governo si è mosso in questa seconda prospettiva e non solo per ragioni di coerenza nei confronti delle indicazioni del decreto n. 382. Gli ordinamenti universitari - direi su scala mondiale e soprattutto nei paesi avanzati - prevedono figure istituzionalmente riconosciute, che affiancano la figura del docente. Si tratta di figure professionali importanti e numerici per collaborare alla finalità propria e dell'università, che sono, in modo indissociabile, quella della ricerca e della didattica. Nessuno immagina che nell'Università la ricerca scientifica, pur avendo la propria autonomia non debba farsi carico di trasferirne i risultati nell'attività didattica; nè si può immaginare lo svolgimento, a qualsiasi livello, di attività didattiche che non facciano riferimento alla finalità di formazione degli studenti alla ricerca scientifica.

L'indissociabilità della ricerca dalla didattica avrà sviluppi e modalità diversificati a seconda delle facoltà e delle scuole universitarie, ma non sarà messo in discussione il principio di fondo della loro inscindibilità.

Il primo problema da risolvere consiste nello stabilire se le diversificazioni delle modalità dell'attività scientifica e didattica nei vari corsi di laurea debbano portare alla distinzione di due figure istituzionali. Il disegno di legge governativo non accede a questa ipotesi e prospetta la creazione di una figura istituzionalmente riconosciuta e definita che assolva sia funzioni di ricerca, sia funzioni didattiche. Inoltre tali funzioni sono configurate in ragione delle modalità di accesso, rispetto alle quali ho una posizione aperta e problematica. È evidente infatti che se il disegno di legge prevede l'accesso al ruolo di ricercatore attraverso un concorso nazionale dopo l'acquisizione del dottorato di ricerca, la funzione di ricerca che viene attribuita al ricercatore non è tanto quella della sua formazione alla ricerca in quanto si presuppone che questa sia stata conseguita attraverso il dottorato. Ecco perchè nel disegno di legge le funzioni previste sono riferite ai compiti istituzionali dei dipartimenti per quanto riguarda la ricerca e a quella dei corsi di laurea, per quanto riguarda la didattica, mentre si garantisce di poter sviluppare nel modo più ampio gli interessi personali di ricerca, ai fini della preparazione del ricercatore alla carriera accademica. Ricordo inoltre che non si è ritenuto opportuno distinguere il tempo da dedicare alla ricerca a quello da

dedicare all'attività didattica in quanto le esigenze delle facoltà e dei dipartimenti vanno valutate in modo flessibile.

La disponibilità di accedere ai fondi e di utilizzare le strutture di ricerca del dipartimento non vanno condizionate, perchè un rapporto libero è quello che può meglio rispondere alle esigenze del ricercatore.

Il rapporto di lavoro del ricercatore con l'Università viene quantificato in termini sia orari sia retributivi per il servizio che egli rende alle esigenze funzionali dell'Università. L'articolazione della vita universitaria richiede infatti oltre alle funzioni proprie della docenza, e un rapporto con gli studenti, che si esplica nell'orientamento e nell'integrazione dell'attività didattica, il quale può essere opportunamente svolto dai ricercatori.

Il ricercatore ha inoltre uno *status* giuridico e delle risorse a disposizione che gli consentono di realizzare i suoi personali progetti di ricerca. Da una parte quindi la figura del ricercatore è istituzionale, con riferimento ai compiti dell'Università, per i quali sono perciò definiti obblighi di tempo e modalità d'esplicazione; dall'altra parte è tale da corrispondere ad un interesse allo stesso tempo oggettivo e soggettivo: vi è l'interesse oggettivo di arricchire la preparazione di coloro che intraprendono la carriera universitaria, e quello soggettivo di poter utilizzare, per la propria formazione, le risorse strumentali e finanziarie che l'Università mette a disposizione.

Dobbiamo a questo punto chiederci se sia opportuno porre un limite temporale alla permanenza nel ruolo di ricercatore; non ho nessuna esitazione a dichiarare che dal punto di vista concettuale la migliore soluzione sarebbe quella di una permanenza a termine. Se la Commissione vorrà adottare questa soluzione, da parte del Governo non vi è una pregiudiziale opposizione a valutarla, in quanto è una riflessione che anche personalmente ho fatto con molto scrupolo ed attenzione.

Bisogna chiedersi realisticamente se il legislatore che fra 8-10 anni dovrà assumere decisioni politiche in materia universitaria, non si troverà nella stessa condizione che ha portato il legislatore della legge n. 28 ad una soluzione generalizzata.

Non facciamoci illusioni circa l'ipotesi di massicci passaggi di ex ricercatori in altre amministrazioni, perchè vi sarà, come al presente, una vischiosità, un'oggettiva resistenza (anche non immotivata: diciamo la verità) da parte dei settori che dovrebbero assorbirli in quanto l'arrivo di nuove persone va a scontrarsi con i precedenti assetti organici.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Ma se esiste un progetto del Presidente del Consiglio per l'assunzione di 3000 giovani delle liste per l'occupazione, perchè non si può immaginare il passaggio da un ruolo ad un altro della Pubblica amministrazione?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Adesso le dirò il perchè. La possibilità di passaggio era prevista per gli assistenti quando erano in numero limitato. Bisogna però distinguere la teoria dalle situazioni di fatto. Sono infatti d'accordo sulla mobilità come linea da

perseguire, ma bisogna poi andare a leggere i dati ed allora vedremo che esistono, ad esempio, 129 ricercatori per la letteratura belga-vallone: credo che neanche nelle università del Belgio vi siano 129 ricercatori per questa materia!

Questa situazione non l'ha creata il Parlamento, ma il mondo accademico. Dicevo, però, che non ho una preclusione di principio di fronte a certe ipotesi, pur rimanendo scettica di fronte all'ipotesi di passaggio ad altri settori dell'amministrazione. Secondo la logica del senatore Scoppola, chi accede a questo ruolo sa che, se nel corso di alcuni anni non supererà il concorso si troverà di fronte a certe conseguenze. Tale soluzione presenta alcune difficoltà pratiche, almeno nella fase in cui ci troviamo, la quale non consiste nel costruire sulla carta una struttura ed un organigramma universitario.

È vero che concettualmente dobbiamo definire lo stato giuridico del nuovo ricercatore, prescindendo dalle situazioni di fatto, frutto delle vicende pregresse che abbiamo vissuto o che abbiamo concorso a determinare. Però dobbiamo essere consapevoli che la saturazione della fascia degli ordinari e degli associati, specialmente in certi settori, e la presenza negli stessi settori di un forte numero di ricercatori, oggettivamente non consentirà ai nuovi ricercatori, indipendentemente dalla loro qualificazione e dalla loro preparazione, di giungere agevolmente alla fascia della docenza. Certo, se noi non avessimo la situazione che abbiamo nell'organico dei docenti, il discorso sarebbe più sostenibile.

Dobbiamo invece essere consapevoli, nella misura in cui ci orientiamo verso la soluzione del ruolo a termine, che se una parte non indifferente di ricercatori non potrà accedere alla docenza non dipenderà dalla qualità di questi soggetti, ma dalle situazioni che si sono determinate e che non si risolvono in un giro brevissimo di anni. Comunque, se si adotta la strada dell'uscita dal ruolo a termine, i problemi sono enormemente semplificati perchè allora, stabilito il termine temporale di permanenza nel ruolo, resta da definire la funzione che sarà non di docenza, ma di partecipazione all'attività didattica e di ricerca. A questo punto non avrebbe più ragione d'essere l'ipotesi prevista nel disegno di legge di una modalità di svolgimento della funzione di ricercatore a tempo determinato. Questa ipotesi rispondeva ad una preoccupazione profonda e generalmente avvertita. Di fronte all'elevato numero di docenti e alla consistenza numerica della fascia dei ricercatori confermati, come possiamo assicurare in tempi ragionevolmente brevi la disponibilità dei posti per i giovani che si laureeranno nel corso dei prossimi 10 anni? Un'università che non riesce a garantire almeno una certa possibilità di accesso per le nuove energie sarà un'accademia della scienza, non un'università.

Quindi la preoccupazione di assicurare una porta, magari stretta, ma comunque aperta, per i giovani, ha costituito e costituisce per tutti noi - e certamente anche per me - un grande problema. Si tratta di un obiettivo in qualche modo prioritario della politica universitaria.

Ecco perchè nella ipotesi di un ruolo non a termine, è stata prospettata la formula del *part-time* con rapporto a tempo determinato, così da riciclare almeno in parti, per nuovi ricercatori, i posti disponibili.



SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. È anche nel mio schema.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho voluto così chiarire e non difendere in maniera rigida la scelta che è stata fatta nel progetto governativo.

Per quanto riguarda la previsione di ammettere ai concorsi soltanto coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, è stato già stabilito che nella fase iniziale di applicazione del provvedimento non si farà esclusivo riferimento a tale requisito.

Peraltro, è da sottolineare che il dottorato di ricerca va inquadrato nell'ambito di un orientamento tendente a delinearne una tipologia che non sia necessariamente connessa - anzi, che non sia affatto connessa - ai concorsi universitari, ma che dovrebbe, invece, essere adeguatamente definita di intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e prestando attenzione alle possibilità di assorbimento offerte dal mondo produttivo esterno. Il dottorato di ricerca, infatti, non può essere finalizzato esclusivamente all'attività di ricerca nelle università.

Ci si è basati, quindi, su un criterio di coerenza con lo stesso concetto di dottorato di ricerca, inteso come formazione. Del resto, è già stata manifestata una certa disponibilità ad allargare il campo delle ipotesi, consentendo di partecipare ai concorsi sia a coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, sia a coloro che si sono specializzati anche all'estero. Quello che si voleva comunque evitare è che dalla laurea si passi direttamente al ruolo dei ricercatori.

Un'altra ipotesi era poi quella di prevedere contratti biennali o triennali prima dell'ammissione al concorso per ricercatore. Anche in questo caso, quindi, non si sarebbe fatto esclusivo riferimento al titolo di dottore di ricerca. È stato, tuttavia, obiettato che in tal modo si sarebbe ricreato il fenomeno del precariato.

D'altra parte mi sembra coerente la soluzione di consentire la partecipazione al concorso nazionale per ricercatore non soltanto a chi abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca, ma anche a chi sia in possesso di una specializzazione aggiuntiva rispetto alla laurea.

Vengo ora ai problemi relativi ai ricercatori confermati, ai quali occorre dare soluzioni che siano il più possibile equilibrate e realistiche. Ci troviamo, infatti, in presenza di questioni assai complesse e di situazioni che dobbiamo valutare non soltanto attraverso dati globali, ma anche tramite analisi disaggregate.

Il relatore ha avanzato poco fa una proposta - e desidero manifestargli la mia gratitudine per lo sforzo compiuto - sulla quale, tuttavia, non mi pronuncio, anche se devo dire che essa suscita in me qualche preoccupazione e qualche perplessità, soprattutto rispetto ad una certa gerarchia nel ruolo dei ricercatori; una sorta di doppia fascia dei ricercatori nell'ambito della quale si dovrebbero attribuire, a livello avanzato, compiti didattici che mi sembrano prossimi a quelli propri della funzione docente.

Non mi pronuncio immediatamente perchè si tratta di un problema sul quale si dovrà riflettere a lungo, ma confesso notevoli perplessità. Sono invece favorevole a prevedere, in maniera inequivocabile e chiara, la scadenza biennale dei concorsi. In questi anni, infatti, ho sempre

puntato sulla periodicità e sulla fisiologicità dei meccanismi concorsuali, non solo per l'università. Se si vorrà andare, quindi, in questa direzione, mi si troverà pienamente d'accordo.

Tuttavia, bisogna conciliare queste esigenze con obiettivi che non sono di programmazione astratta, ma che sono connessi alla necessità di un riequilibrio del nostro sistema universitario, sulla quale tutti concordiamo.

Nel corso degli anni, sia nella fascia docente sia nella fascia dei ricercatori, si sono determinate, nello stesso tempo, condensazioni e rarefazioni che non rispondono né ad esigenze di funzionalità singolarmente considerate, né ad una visione complessiva dello sviluppo del sistema universitario rispetto a quei settori che offrono le maggiori possibilità di espansione occupazionale e di ricerca. Di questo dobbiamo essere consapevoli quando parliamo, ad esempio, di una scansione biennale che assicuri uno svuotamento soprattutto nelle aree di maggiore concentrazione dei ricercatori.

Dobbiamo essere consapevoli che è proprio questa eccessiva concentrazione, sia a livello di docenza sia a livello di ricercatori, a rendere difficile e problematico un certo scorrimento che, se considerato in riferimento alla globalità dei numeri, è, per così dire, pacifico.

Nessuno di noi pensa che possa rispondere all'interesse dell'università e dei singoli perpetuare una situazione di stagnazione; bisogna, pertanto, favorire lo scorrimento. È un'affermazione sulla quale, a mio avviso, non si può non essere d'accordo.

Mentre mi riservo di offrire in fasi successive alla Commissione un'analisi più puntuale - in verticale (ordinari, associati, ricercatori), per gruppi di discipline e con riferimento alla fascia di età - vorrei fare qui alcune considerazioni riguardo alle difficoltà obiettive che si incontrano nell'affrontare il problema. La concentrazione massima dei ricercatori si verifica nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero, architettura medicina, scienze e matematica. Ma le preoccupazioni maggiori nascono quando si analizza per gruppi il numero dei ricercatori e le loro possibilità di scorrimento. Prescindo da discipline che potrebbero trovare uno sbocco anche in attività professionali, come il diritto privato o il diritto processuale. L'istituto di storia contemporanea ha 242 ricercatori; sociologia 239; antichità celtiche 100 ricercatori; antichità ed epigrafia greca 90; cronologia 196 ricercatori; critica del testo 35 ricercatori; antropologia 76 ricercatori; dialetti albanesi dell'Italia meridionale 73 ricercatori; antropogeografia 101 ricercatori; istituzioni di critica e metodologia letteraria 307; dialetti iranici, nove ricercatori; letteratura belga-vallone 129 ricercatori; filosofia islamica 217 ricercatori; epistemologia 256 ricercatori; docimologia e psicometria 221 ricercatori; iconografia e iconologia 149 ricercatori. Non parlo degli istituti di medicina perchè tutti abbiamo bisogno di curare la nostra salute; ma, per esempio, abbiamo 127 ricercatori di biogeografia e 143 di biostratigrafia e paleoecologia.

Ecco perchè il problema dello scorrimento non è così semplice. Mentre mi dichiaro nuovamente disponibile a tutte le riflessioni che dovessero rivelarsi opportune, voglio precisare, anche perchè resti a verbale, che l'articolo 16 nulla innova circa i compiti che il decreto n. 382 riservava ai ricercatori confermati; semmai si può dire «fermo

restando», in modo da rendere esplicito il nostro intendimento. Gli articoli 4 e 6 disciplinano l'organizzazione dell'attività scientifica e didattica, ma non modificano i compiti che la legge n. 28 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevedevano. C'è una grande disinformazione: giorni fa ho ricevuto una delegazione di rappresentanti dei ricercatori. Si sosteneva che io ho tolto la possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo limitato. Non solo non l'ho tolta, ma l'ho introdotta disciplinandola con le stesse modalità previste per la docenza. Peraltro ho notato anche qualche autorevole professore universitario di cui ho grande stima scrivere sui giornali le stesse cose.

PRESIDENTE. Ci fu un'ampia discussione alla Camera dei deputati su questo argomento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho previsto questo perchè, essendo passati altri anni e considerando l'età avanzata di molti ricercatori che hanno svolto attività professionali, non si può realisticamente non tenerne più conto.

Nulla è innovativo rispetto alle funzioni anche per quanto riguarda gli esami. Si dice che considero la partecipazione agli esami come un *hobby*, che i ricercatori possono farlo o non. Non io, ma il decreto n. 382 ha previsto che i ricercatori partecipino agli esami in qualità di cultori della materia. C'è poi l'ipotesi che per i ricercatori confermati si prevedano esaurite le procedure per la supplenza; in considerazione anche di situazioni di fatto, specialmente in università minori e in determinati insegnamenti, può prevedersi per i ricercatori confermati la possibilità di svolgere limitate supplenze. Su questo punto posso essere d'accordo. Tuttavia quello che è doveroso ed onesto nei confronti degli interessati è dare certezze sulla loro collocazione: o immaginiamo una terza fascia docente, ne definiamo i compiti e i limiti, oppure pensiamo ad una figura istituzionale, con compiti che non possono essere che di ricerca e di didattica, ma distinti dalla funzione docente con tutto quello che ne consegue anche relativamente alla funzione di rappresentanza e di Governo dell'Università. Questo è il punto politico che il Governo rimette alla valutazione della Commissione, non senza esprimere un orientamento che è in qualche misura di preoccupazione nell'ipotesi in cui si immaginasse di procedere verso la soluzione della fascia docente: in tal caso dovremmo riconsiderare anche la struttura complessiva dell'Università sia in relazione ai compiti, sia in relazione alla distribuzione qualitativa della strutturazione dell'organico.

Chiedo scusa se non ho fatto riferimento puntuale ai singoli interventi dei colleghi, ma mi pare che la problematica si concentri intorno a questi temi fondamentali e quindi in conclusione voglio ribadire questi semplicissimi punti fermi. Bisogna uscire dall'ambiguità. Il Governo è disponibile ad una riflessione e ad un confronto aperto sulle ipotesi che si vorranno approfondire, ma non si possono immaginare meccanismi che mettano in discussione l'esigenza della selezione qualitativa a livello universitario.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il ministro Falcucci per la sua replica che contiene rassicurazioni ed aperture sulle quali mediteremo.

Credo che possiamo concludere la prima fase dei nostri lavori, che il senatore Scoppola ha definito interlocutoria, come credo possa oggettivamente definirsi anche la replica del Ministro.

La prossima settimana non potremo proseguire il nostro lavoro, in quanto, per l'elezione del Presidente della Repubblica, tutta l'attività parlamentare sarà sospesa. Ritengo comunque necessario - anche per la presentazione di un disegno di legge da parte del Gruppo comunista - integrare la discussione generale appena ciò sarà possibile. Tale integrazione non esclude però la costituzione di un comitato ristretto su cui mi sembra convergano tutti i Gruppi parlamentari nonchè il relatore.

Se non ci sono obiezioni al riguardo, inviterei i Gruppi parlamentari presenti in Commissione a designare un loro membro quale partecipante alle riunioni della Sottocommissione.

Pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO